

Argomento	Formazione e lavoro > Centro per l'Impiego e Legge 68/1999
Titolo	Avviamenti a selezione presso datori di lavoro pubblici (Legge n. 68/1999)
Descrizione del Servizio	<p>La Legge n. 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» prevede, quale strumento per l'inserimento lavorativo, il sistema degli avviamenti a selezione presso gli Enti Pubblici. Un ente pubblico, infatti, quando - per gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 - è tenuto ad assumere una persona con disabilità o una persona comunque iscritta negli elenchi della succitata legge, può procedere mediante due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bandendo un concorso pubblico, laddove i profili professionali richiesti prevedano come titolo di studio il diploma di scuola superiore o la laurea; • procedendo con la richiesta numerica per avviamento a selezione, laddove i profili professionali richiesti prevedono che la persona iscritta alle «categorie protette» possieda come titolo di studio il diploma di scuola dell'obbligo (fatte salve le ipotesi in cui, per la professionalità richiesta, sia necessaria anche una qualifica). <p>Nel caso degli avviamenti a selezione presso enti pubblici, l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro viene effettuato tramite la pubblicazione di appositi avvisi di selezione presso il Centro per l'Impiego.</p>
Requisiti	Iscrizione presso le liste per il collocamento mirato ai sensi della Legge n. 68/1999.
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	Per ulteriori informazioni rivolgersi al centro per l'Impiego del proprio territorio provinciale
Documentazione	<p>Verbale di “diagnosi funzionale” redatto dalla Commissione Medica dell'ASL.</p> <p>Per la procedura d'iscrizione vedi la scheda: Richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento al lavoro (L. 68/1999).</p>
Fonti Normative	<p>Legge n. 68 del 12 marzo 1999, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».</p> <p>Delibera Giunta della Regione Umbria n. 1248/2003, «Indirizzi regionali per l'applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili».</p> <p>Delibera Giunta della Regione Umbria n. 1778/2008, «Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D.Lgs. n° 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n° 297/2002 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n°296».</p>
Altre informazioni	<p>Calcolo dei punteggi utili ai fini della graduatoria</p> <p>Le graduatorie per gli avviamenti pubblici vengono elaborate in base ad un punteggio individuale, aggiornato alla data del giorno di adesione all'offerta di lavoro. Il punteggio individuale è calcolato in base a quanto previsto dal DPR n. 246/1997 (in Umbria questo Decreto è stato integrato anche con la DGR n. 1778/2008). Tale normativa prevede che gli elementi che concorrono alla formazione del punteggio nelle graduatorie sono:</p>

- Anzianità di iscrizione nella graduatoria del collocamento mirato;
- Reddito individuale della persona con disabilità;
- Carico familiare;
- Percentuale di invalidità;

La **Regione Umbria**, inoltre, prende in considerazione due ulteriori elementi:

- Difficoltà di locomozione sul territorio;
- Possesso di patente di guida (solo per coloro che hanno difficoltà di locomozione nel territorio).

In base ad ogni singolo elemento viene attribuito un punteggio. La somma dei singoli punteggi determina il punteggio finale per la graduatoria.

Chi ottiene meno punti è primo in graduatoria.

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base, uguale a +1000; su tale punteggio base si vanno ad aggiungere o sottrarre i punti in base ai singoli punteggi calcolati per ogni elemento sopra elencato.

Anzianità di iscrizione nella graduatoria del collocamento mirato

Il punteggio viene calcolato in riferimento al mese in cui è stata effettuata l'iscrizione nelle liste. In particolare:

per ogni mese di anzianità di iscrizione precedente ad aprile 1988 (data convenzionale) viene sottratto 1 punto;

per ogni mese di anzianità di iscrizione successiva ad aprile 1988 viene aggiunto 1 punto.

Reddito individuale della persona con disabilità

I punteggi attribuiti in funzione del reddito individuale sono:

fino ad Euro 516,45: punti 0

da Euro 516,46 fino ad Euro 1.032,90: punti + 1

da Euro 1.032,91 fino ad Euro 1.549,36: punti + 2

da Euro 1.549,37 fino ad Euro 2.065,82: punti + 3

da Euro 2.065,83 fino ad Euro 2.582,28: punti + 6

da Euro 2.582,29 fino ad Euro 3.098,73: punti + 12

da Euro 3.098,74 fino ad Euro 3.615,19: punti + 18

da Euro 3.615,20 fino ad Euro 4.131,65: punti + 24

da Euro 4.131,66 fino ad Euro 4.648,10: punti + 36

da Euro 4.648,11 fino ad Euro 5.164,57: punti + 48

per ogni ulteriore fascia di Euro 514,46: punti + 12

Carico familiare

Per ogni persona a carico si sottraggono 12 punti.

Percentuale di invalidità

I punteggi attribuiti in funzione della percentuale di invalidità sono:

con percentuale compresa tra il 91% ed il 100%: punti - 28

con percentuale compresa tra il 81% ed il 90%: punti - 24,5

con percentuale compresa tra il 71% ed il 80%: punti - 21

con percentuale compresa tra il 61% ed il 70%: punti - 17,5

con percentuale compresa tra il 51% ed il 60%: punti - 14

con percentuale compresa tra il 41% ed il 50%: punti - 10,5

con percentuale compresa tra il 33% ed il 40%: punti - 7

Difficoltà di locomozione nel territorio

La difficoltà di locomozione (che va accertata dall'ASL) dà luogo ai seguenti punteggi:

nessuna difficoltà: punti 0

difficoltà lieve: punti -12

difficoltà media: punti -18

difficoltà massima: punti -24

	Possesso di patente di guida Il possesso della patente di guida, solo nel caso di riconoscimento di difficoltà di locomozione sul territorio, prevede l'attribuzione di 3 punti (mentre per il non possesso vengono sottratti 3 punti).
Fonte ufficiale	HandyLex.org - Disabili: diritti e agevolazioni Tutti i Diritti Umani per Tutti e Tutte (cpaonline.it)
Autore	Francesca Duranti
Data	20/05/2022